

deliberata per legge, la cui opera deve essere osservata come legge.

E quindi voi non potete correggere l'opera sua se non col concorso dei due rami del Parlamento.

Un ordine del giorno, od una mozione, non possono menomare quei poteri e quelle facoltà, che lo Statuto consente all'altro ramo del Parlamento.

Quindi, onorevole Fortis, creda pure che rimandando a più tardi la sua interpellanza o la mozione che a Lei piacesse di presentare, non si pregiudica e non si guasta nulla.

Se poi l'onorevole Fortis ha fretta di correggere l'opera della Commissione, proponga un disegno di legge per correggere le tabelle, quando saranno pubblicate.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis.

Fortis. A dir vero, la meraviglia cresce al sentire le argomentazioni dell'onorevole presidente del Consiglio.

Egli ha detto che io, legale, dovrei intendere certe cose. Ma, onorevole presidente del Consiglio, è proprio perchè le intendo, che non posso essere della sua opinione. (*Si ride*).

Di Rudini, presidente del Consiglio. Me ne dispiace molto questa volta.

Fortis. Il ragionamento nostro è molto chiaro.

La Commissione istituita con la legge 5 maggio 1891 ha il suo mandato definito dall'articolo 3. Orbene ascolti la lettura di questo articolo 3. Lo intende anche chi non è legale.

“Dentro 15 giorni dalla promulgazione della presente legge sarà costituita una Commissione presieduta dal ministro dell'interno e composta di quattro senatori, e di dodici deputati, da eleggersi dalle rispettive assemblee.

“Questa Commissione, entro due mesi dalla sua costituzione, compilerà la tabella dei nuovi Collegi elettorali, la quale sarà pubblicata e fatta esecutiva per decreto reale.”

Domando io se qui ci sono dei poteri legislativi...

Di Rudini, presidente del Consiglio. Come no? (*ilarità — Conversazioni*).

Fortis. Nè punto, nè poco...

Nicotera, ministro dell'interno. Si metta d'accordo con l'onorevole Cotsky.

Fortis. ...dei poteri cioè di modificare o derogare alla legge. E se legislativa la Commissione volesse dirsi, non potrà esserlo certamente che in relazione al suo mandato. La Commissione poteva far ciò che non aveva fatto la legge, ma non po-

teva ritornare su ciò che la legge aveva determinato.

D'altronde, onorevole presidente del Consiglio, risponda lei a questo quesito. Ci sono o non ci sono nella legge elettorale politica dei principî e delle norme da cui non si può prescindere in nessuna maniera?

Nicotera, ministro dell'interno. E dei precedenti uno riguarda Lei.

Fortis. I precedenti non hanno qui punto che fare... e d'altronde anche dei precedenti si è discusso in Commissione... e ne discuteremo anche qui.

Quelli che mi riguardano, secondo l'onorevole ministro dell'interno, si riferiscono ad un disegno di legge...

A me, creda, non fa nè caldo nè freddo la citazione di quei precedenti.

Nicotera, ministro dell'interno. Neanche a me, sono assolutamente indifferente.

Fortis. Ci sono o non ci sono dunque delle norme fisse dalle quali non si poteva allontanarsi? E tra queste norme vi è o non vi è quella tal proporzione tra il numero dei deputati e la popolazione della Provincia che è determinata dalla legge elettorale politica?

Questa proporzione, secondo noi, non poteva essere in alcun modo alterata dalla Commissione.

Un'altra norma introdotta dall'ultima legge era questa: che non si potessero costituire collegi col territorio di due Provincie. Orbene, supponga il caso, onorevole presidente del Consiglio, che la Commissione avesse formato qualche collegio prendendo il territorio da diverse Provincie. Sarebbe stata o no illegale questa deliberazione? E questa illegalità non doveva forse essere riparata dal Governo che è custode della legge e responsabile della sua osservanza in faccia al paese? E contro tale illegalità non potevano forse reclamare gli interessati al Parlamento?

Nicotera, ministro dell'interno. Alla Camera ed al Senato, lei non è il Senato. (*Interruzioni*).

Sono i due rami che devono decidere. (*Interruzioni*).

Del resto la Camera deciderà.

Fortis. La Commissione adunque deliberò in una materia che la legge aveva sottratta al suo esame, regolandola con un principio assoluto. Non regge per ciò il ragionamento del presidente del Consiglio che suppone nella Commissione dei poteri non soltanto secondo la legge, ma anche contro la legge.

L'errore della Commissione è grave. E siccome